

# Esami di Stato

## F.A.Q.

**Q: La pratica di tirocinio di 18 mesi deve essere completata in 18 mesi o può essere diluita in un periodo entro il quale i 18 mesi di tirocinio devono essere svolti?**

R: Al momento è in vigore il regolamento di svolgimento della pratica professionale e dell'attività tecnico agricola subordinata, approvato il 14 Gennaio 2011. Pertanto sono da considerare le norme previste dal combinato disposto degli articoli 7 e 9 di detto regolamento che sanciscono i periodi ammessi di sospensione. In ogni caso, anche per giustificato motivo, tale periodo non può superare i 14 mesi (art. 9 c.2). Il documento è presente sul nostro sito.

**Q: La Laurea, ai fini del tirocinio di sei mesi, deve essere per forza conseguita in Italia? Titoli rilasciati dall'unione europea o da un università di un paese extraeuropeo sono comunque validi a tal scopo?**

R: Sono valide tutte le lauree previste dall'ordinanza Ministeriale. Ovviamente quelle conseguite all'estero devono essere riconosciute con le procedure stabilite dal [Ministero e certificate con le modalità all'uopo preposte](#). Come da normativa vigente è possibile l'utilizzo dello strumento dell'autocertificazione fatta salva la necessità di integrare la documentazione nei termini di partecipazione alle prove d'esame.

**Q: Per essere imprenditore agricolo riconosciuto è sufficiente la posizione INPS?**

R: L'Ordinanza prevede che sia necessario dimostrare la titolarità nella conduzione dell'azienda agricola. Si ritiene quindi necessario, per agevolare il lavoro dei Collegi Territoriali e dei Commissari che dovranno valutare i requisiti, accompagnare l'istanza con iscrizione INPS, certificato di attribuzione della partita IVA e/o visura camerale che comprovino l'esistenza dei presupposti e la decorrenza.

**Q: Quale è la durata massima da dimostrare per il tirocinio, attività tecnico-agricola subordinata, conduzione di azienda agricola prevista dalle attuali norme?**

R: Per tutte le fattispecie indicate l'attuale limite massimo è stabilito in 18 mesi. Sono esclusi i tirocini svolti nell'ambito dei percorsi di studio riconosciuti e quelli in convenzione con i Collegi Provinciali ed Università, che possono avere una durata stabilita diversa (comunque non superiore a 18 mesi).

**Q: E' possibile sostenere l'Esame di abilitazione alla Professione di Perito Agrario in quanto laureato in Scienze Naturali?**

R: Sono riconosciute **tutte** le classi di Laurea stabilite nella Ordinanza Ministeriale per l'Esame di abilitazione alla Professione di Perito Agrario, reperibili dalla documentazione pubblicata sul sito istituzionale [www.peritiagrari.it](http://www.peritiagrari.it)

**Q: È possibile accedere all'esame di stato per la professione di perito agrario da parte di un candidato in possesso di laurea magistrale in scienze agrarie vecchio ordinamento (ante 328/01)?**

R: La risposta in questo caso è affermativa in quanto, sia in base alla normativa vigente, che in relazione a recenti sentenze che hanno riguardato situazioni analoghe di soggetti che hanno ottenuto dal Tribunale Amministrativo (TAR Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Quarta nr. 214 del 24/01/2009) e dal Consiglio di Stato (Cfr. Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2005 n. 124; Tar Lazio, Sezione Terza, 7 luglio 2006, n. 5503), il titolo di ammissione si intende valido nel momento in cui questo assorbe completamente quello richiesto dal bando.

Per chiarezza si riporta il testo della sentenza del TAR richiamata:

*"L'art. 8 del D.P.R. n. 328/2001 prescrive che " ... coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'art. 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità di tirocinio ove previsto dalla normativa previgente". Secondo il Tribunale, in base al combinato disposto di cui all'art. 8 ed all'art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001 citato, all'esame di abilitazione di cui trattasi ha titolo per partecipare anche il ricorrente, in quanto in possesso di un Diploma di Laurea (DL), conseguito al termine di un corso quadriennale, che gli ha consentito l'iscrizione nella sezione A dell'Albo dei ..... e che costituisce addirittura un "quid pluris" rispetto ad una laurea triennale (L) della classe 16 – Scienze della Terra. Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2005 n. 124; Tar Lazio, Sezione Terza, 7 luglio 2006, n. 5503), l'onere di documentazione del titolo di studio è assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto.".....*

Per completezza dell'informazione si rimanda all'elenco delle Lauree Magistrali ammesse per gli Esami di abilitazione alla Professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato sessione unica 2017 elencate nella **TABELLA E** dell'Ordinanza Ministeriale 2017.

**Q: E' ammesso agli Esami un candidato in possesso di Laurea Magistrale in Scienze Naturali?**

R: La natura del Titolo si ritiene coerente, difatti verificata la tabella di equipollenza Ministeriale ed a seguito del D.M. 270/2004, risulta equiparata alla classe di Laurea LM 60 ( Scienze della Natura). Si precisa che la Laurea Magistrale, secondo la normativa vigente, contiene e comprende le competenze della Laurea di I° Livello dello stesso indirizzo di studi rappresentato, in questo caso dalla L32 che è a tutti gli effetti direttamente riconosciuta dal bando di ammissione.

Per completezza dell'informazione si rimanda all'elenco delle Lauree Magistrali ammesse per gli Esami di abilitazione alla Professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato sessione unica 2017 elencate nella TABELLA E dell'Ordinanza Ministeriale 2017.

**Q: E' ammesso agli Esami un candidato in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile classe LM 23?**

R: La natura del Titolo si ritiene coerente, difatti contiene e comprende le competenze della Laurea di I° Livello dello stesso indirizzo di studi rappresentato dalla classe L7 direttamente riconosciuta dal bando di ammissione.

Per completezza dell'informazione si rimanda all'elenco delle Lauree Magistrali ammesse per gli Esami di abilitazione alla Professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato sessione unica 2017 elencate nella **TABELLA E** dell'Ordinanza Ministeriale 2017.

**Q: E' ammesso agli Esami un candidato in possesso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio LM 77?**

R: La natura del Titolo si ritiene coerente, difatti contiene e comprende le competenze della Laurea di I° Livello dello stesso indirizzo di studi rappresentato dalla classe L18 ( D.M. 26/07/2007) che è a tutti gli effetti direttamente riconosciuta dal bando di ammissione.

Per completezza dell'informazione si rimanda all'elenco delle Lauree Magistrali ammesse per gli Esami di abilitazione alla Professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato sessione unica 2017 elencate nella **TABELLA E** dell'Ordinanza Ministeriale 2017.

**Q: Un candidato già iscritto all'Ordine degli Ingegneri "sez. A – Ingegneria Civile ed Ambientale" ha il requisito per partecipare agli Esami di abilitazione alla Professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato?**

R: Il requisito si intende comunque valido per coloro che risultino iscritti alla Sezione A dell'Ordine degli Ingegneri, poiché in possesso, ai sensi dell'Art. 45 del D.P.R. 328/2001, del titolo di ammissione richiesto (vedasi **TABELLA E** O.M. 2017) . E nella fattispecie di Ingegneria Civile ed Ambientale.

**Q: Un aspirante candidato deve sostenere l'Esame di Abilitazione necessariamente dove ha compiuto la pratica professionale?**

R: Nel rimandare alla Circolare CNPA [28/2015](#) che ha già affrontato in maniera analitica la questione, si segnala che, non esiste una sede d'Esame esclusivamente competente legittimando il candidato ad una scelta di una sede diversa rispetto a quella di compiuta pratica.

**Q: Il possesso del Titolo di Studio di Perito Agrario e la frequenza di un corso ITS sono da intendersi validi ai fini dell'assolvimento del tirocinio?**

R: Il completamento del percorso ITS entro la scadenza del 30 settembre 2017 è da considerarsi valido ai fini dell'assolvimento della compiuta pratica; fermo restando che il diploma di Perito Agrario debba essere posseduto alla data di presentazione della domanda di ammissione agli Esami di abilitazione alla Professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, sessione unica 2017 e quindi **entro la data del 29 Maggio 2017.**

**Q: Le convenzioni stipulate dal CNPA con la "Fondazione Minoprio" e la "Fondazione E. Mach" costituiscono, per chi ne usufruisce di requisito valido ai fini dell'accesso agli Esami di abilitazione alla Professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato?**

R: La risposta è affermativa, ai sensi e per gli effetti delle medesime convenzioni il requisito è individuato ai sensi dell'Art.2 lettera A) dell'Ordinanza Ministeriale in quanto sostitutivo del prescritto periodo di tirocinio.

**Q: Il periodo di tirocinio, di attività tecnico agricola subordinata e l'attività di titolare di azienda agricola possono essere riconosciuti se svolti prima del conseguimento del Diploma di Perito Agrario?**

R: La risposta è negativa, il periodo di tirocinio, di attività tecnico agricola e l'attività di titolare di azienda agricola devono essere successivi al conseguimento del Diploma di Perito Agrario ed ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 2017 assolti entro la data del 30 Settembre 2017.

**Q: Il periodo di tirocinio, l'attività tecnico agricola subordinata e l'attività di titolare di azienda agricola svolti nel periodo antecedente al D.P.R. 137/2012 come devono essere quantificati?**

R: Per l'attività del Tirocinio si applica il periodo di **24 mesi** – per l'attività tecnico agricola subordinata e l'attività di titolare di azienda agricola si applica il periodo di **36 mesi**. Per gli aspiranti candidati di tutte le fattispecie di cui sopra (tirocinio, attività tecnico agricola subordinata e attività di titolare di azienda agricola) **concluse** successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 137/2012 risulta applicabile la normativa attuale che ha ridotto tutto a **18 mesi**.

Ad esempio:

- Tirocinio iniziato il 1° Luglio 2010 (conclusione pratica prevista per il 30 Giugno 2012) – **sono necessari 24 mesi;**
- Tirocinio iniziato il 1° Gennaio 2011 (conclusione pratica prevista per il 31 Agosto 2012) – **sono necessari 18mesi;**

**Q: L'aspirante candidato ha conseguito il Diploma di Perito Agrario nel 2015; svolgeva, anche in precedenza, la Professione di Insegnante. L'attività in questione può essere riconosciuta ai fini del tirocinio o dell'attività tecnico agricola subordinata?**

R: L'attività di docenza non è annoverata tra quelle normate. Diverso può essere il caso del docente incaricato, formalmente, alla conduzione e/o gestione dell'azienda agricola dell'istituto agrario.

In questo caso si ritiene, ferma restando la necessità di assolvere nei tempi previsti il periodo (18 mesi) che tale attività, potrà essere riconosciuta sempre successivamente al conseguimento del Diploma di Perito Agrario.